



R. BELLARMINI

OPERA OMNIA

8

BX890
B383
v. 8

007946



EX LIBRIS

HEMETHERII VALVERDE TELLEZ

Episcopi Leonensis



1080015579

BELLARMINI OPERA

160
D.

VEN. CARDINALIS

ROBERTI BELLARMINI

POLITIANI S. J.

OPERA OMNIA

EX EDITIONE VENETA, PLURIBUS TUM ADDITIS TUM CORRECTIS
ITERUM EDIDIT

JUSTINUS FÈVRE

PROTONOTARIUS APOSTOLICUS

TOMUS OCTAVUS



UNIVERSIDAD DE ABEYO LEON
Biblioteca Valverde y Torres



PARISIIS
APUD LUDOVICUM VIVÈS, EDITOREM

VIA DICTA DELAMBRE 13.

1873

Capit. Alfonsina
Biblioteca Universitaria

44636

BX 890
B383
v.8



FONDO EMETERIO
VALVERDE Y TELLEZ

REPOSICION
DE LA BIBLIOTECA

88844

RISPOSTA

DEL

CARDINALE BELLARMINO

AL TRATTATO DEI SETTE TEOLOGI DI VENEZIA

SOPRA L'INTERDETTO DELLA SANTITA DI NOSTRO Signore PAPA PAOLO QUINTO,

Tom. VIII.

007376

RISPOSTA

DEL

CARDINALE BELLARMINO

AL TRATTATO DEI SETTE TEOLOGI DI VENEZIA

SOPRA L'INTERDETTO DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA PAOLO QUINTO.

PREFAZIONE.

Sono alcuni che si maravigliano che io risponda a certi libretti volgari che pajono, e sono veramente di poca sostanza e di meno dottrina, stimando che in questo si avvilisca la dignità cardinalizia, e l'autorità delle opere Latine che in altri tempi ho dato alla stampa. A questi tali rispondo, che a far ciò mi ha mosso l'esempio de' maggiori, la necessità della Chiesa e l'importunità degli avversarii. L' esempio è di san Girolamo, che essendo un lume grande della chiesa e quasi un oracolo del mondo, non si sdegnò di rispondere a Gioviniano Elvidio e Vigilanzio uomini oscuri, e di pochissima scienza e tanto barbari che appena potevano esprimere il concetto loro con parole Latine, come l'istesso santo dottore confessa: ci è anco l'esempio di santo Agostino, che essendo vescovo nominatissimo per altezza d'ingegno e grandezza di scienza, ed eloquenza non solo si abbassava a rispondere a persone di nessuna dottrina come Pascenzio, Fortunato, Felice e altri simili; ma anco rispondeva a libri imperfetti, anzi a pochi fogli senza nome di autore mandatigli da amici, come si può vedere nel primo e nel secondo libro *De nuptiis et concupiscentia*. E sebbene questi libretti sono piccoli e volgari, nondimeno non è piccolo il danno che possono fare nell'anime de' fedeli se si lasciano andare senza risposta. E però se la carità cristiana sforzava quei grandi uomini abbassarsi per utilità de' loro fratelli, non è gran cosa che la medesima carità sforzi me a fare il medesimo, essendo di gran lunga a quelli inferiore, massime che la dignità Ecclesiastica non

per altro ci è stata data che per servizio della Chiesa. A tutto questo s'aggiunge, che a far tali risposte ne costringano quelli stessi, che forse poi hanno a male, che si risponda; l'autore delle otto proposizioni al quale pochi giorni sono fu risposto, sotto colore di onore, più volte nell'opera sua si sforzò di farmi parere al mondo compagno delle sue novità: così anco li sette dottori, che dipoi hanno scritto contro l'interdetto di nostro signore Papa Paolo Quinto due volte allegano le mie opere, et due altre volte l'opere di due padri della istessa religione, de' quali l'uno è in Francia, e l'altro in Spagna, ed una l'opere del card. Toletto che fu pure dell'istessa religione; e ben si può vedere a che fine le citano; però mi è stato necessario rispondere, a ciò insieme servisse, come era obligato, alla causa comune e defendessi me stesso, e i miei fratelli dalle calunnie, che occultamente e sotto specie di timore procurano darci. Ma veniamo agli avversarii.

Con gran ragione i sette Teologi avvertono i lettori, che la questione presente non è se si abbia da obbedire al comandamento giusto del sommo Pontefice; perchè questo viene confessato da tutti i veri cattolici, nè occorre affaticarsi in provarlo, ma la difficoltà consiste in vedere, se il precetto di Papa Paolo V. sia giusto o ingiusto; mentre comanda, che nel dominio di Venezia si servi l'interdetto.

Con non minor ragione pare a noi, che gl'istessi Teologi abbiano mancato dell'ufficio loro, per non essersi almeno sforzati di

provare, che questo comandamento non sia giusto, perchè senza questa prova tutto il resto del loro trattato è vano, poichè presuppone quello che prima e principalmente si doveva provare. il che non è altro che fare un edifizio sopra l'arena, il quale come dice il Signore nell' Evangelo, Matt. vii. soffiando i venti, o inondando il fiume, è necessario che del tutto rovini. Forse questa doveva essere la ventesima proposizione; ma o per dimenticanza o per fretta di mandare presto in luce questo parto, si è lasciata: e così essendo un parto imperfetto, non sarà maraviglia se vivrà poco. Né si possono sensare con dire, che tocca a' difensori di tal comandamento il provare, che sia giusto, e non agli accusatori che sia ingiusto perchè *onus probandi incumbit actori*, gli attori sono loro che accusano il comandamento e non lo vogliono osservare sotto pretesto che sia ingiusto. Onde non hanno ragione quando dicono nel fine della prefazione, che non sono obbligati di obbedire al precetto Apostolico dell'interdetto se prima non siano chiariti, che non sia ingiusto, e nullo: toccando a loro come si è detto, a provare, che sia ingiusto e nullo, altrimenti tutti i sudditi potrebbero scusarsi dall' osservanza dei comandamenti de' loro principi, se prima i principi non facessero un comentario alle loro leggi, dimostrando la giustizia di esse leggi. Ma poichè questi Dottori hanno ridotto tutta la dottrina loro in diciannove proposizioni, noi ancora esamineremo solo queste proposizioni poco curandoci di quello che dovevano aggiugnere, e non hanno potuto o non hanno voluto aggiugnere intorno a meriti della causa.

PROPOSIZIONE I. DEI SETTE DOTTORI.

Il precetto del superiore (quantunque fosse del Pontefice) non obbliga ad essere eseguito, ed obbedito, se non è pubblicato ed intimato.

RISPOSTA.

Verissimo è, che il precetto del superiore, come anco la legge, regolarmente non obbliga se non è pubblicato, ed intimato, e questo non solo l'insegna sant' Tommaso nella questione 90. della prima seconda, ma si raccoglie manifestamente da' sacri canoni, *Dist. 4. can. In istis. et cap. Cognoscentes de constitutionibus*, e dalla ragione civile *Leges Cod. de legibus et Authen. Ut facta novae constitutiones*, e dalla ragione naturale,

perchè la legge è come una regola, che ha da regolare le azioni umane: nè può essere che la regola faccia questo suo ufficio se non è applicata per mezzo della pubblica notizia alle menti di quelli che hanno da operare conforme a questa regola. Ma quando gli avversarii aggiungono e dicono, che molte leggi e precetti dei sommi Pontefici non si osservano, e valgono in alcuni regni, perchè quivi non sono pubblicati: come il decreto del concilio di Trento, intorno al matrimonio clandestino, il quale non si osserva dove non è pubblicato: errano manifestamente: perchè non è necessario, che la legge (massime papale) si pubblichi in tutte le provincie e regni, ma basta che si pubblichi solennemente in alcun luogo, d'onde possa venire a notizia degli altri e di questo ne abbiamo il testo espresso e in materia d'interdetto, come è appunto il precetto di nostro signore Paolo V. Il testo è di Papa Innocenzo III. nel titolo *De postulatione Praelatorum*, e il primo capitolo, il quale comincia, *Ad haec*. Un vescovo in Francia si scusava di non osservare l'interdetto Apostolico, perchè non gli era stato intimato: risponde Innocenzo con queste parole: *Quod nec sufficit, uno nec proficit ad excusationem praedicti Episcopi, cum cardinalis idem sententiam interdicti praesentibus multis sollemniter, ac publice promulgavit et eandem interdicti sententiam in regno Francorum jam a multis publice ceperit observari: nec sit necessarium, cum constituto sollemniter editur, aut publice promulgatur ipsius notitiam singulorum auribus per speciale mandatum, vel litteras inculcare: sed id solum sufficit, ut ad ejus observantiam teneatur qui noverit eam sollemniter editam, aut publice promulgatam*. E conforme a questo testo scrivono i più celebri dottori, come Gio. Andrea dichiarando quelle ultime parole del sesto, *Data Roma, Panormitano in cap. Noverit, de sent. excomm. Sylvestro verbo Lex, n. 6. et Soto lib. 1. de Just. et Jure g. 1. art. 4. conclus. 2.* La causa dunque perchè alcune leggi o precepti Papali in alcune provincie, no si osservino, non è perchè non siano pubblicate in quelle provincie o perchè non siano ricevute, perchè quando il sommo Pontefice fa una costituzione, o precetto universale non è in arbitrio dei popoli di riceverlo o non riceverlo essendo il sommo Pontefice, legittimo superiore di tutti i cristiani ed avendo la sua potestà da Dio e non d'apopoli; e per questo pec-

cano quelli, che non vogliono ricevere la costituzione del sommo Pontefice: nè si può introdurre contraria consuetudine, finchè l'istesso Pontefice non vi consente e questa è dottrina comune di san Tommaso 1, 2. g. 97. art. 3. del Soto lib. 1. de just. et jure q. 7. art. 2. e altri mali; ma la causa è, perchè la medesima legge, spesse volte non avviene a tutti i luoghi e però in principi, o i popoli ricorrono al Papa esponendo le difficoltà che hanno in poterla osservare, e il sommo Pontefice permette, che in quel luogo particolare non siano obbligati ad osservarla come anco tal volta l'istesso Pontefice fa una costituzione per una provincia e non per l'altre, secondo che giudica convenire. Ma quanto a quel particolare decreto del concilio di Trento *De reformatione matrim.* non è maraviglia che non obblighi dove non è pubblicato, perchè l'istesso concilio ordina che si pubblichi in tutte le parrocchie, e non obblighi se non trenta giorni dopo la pubblicazione in quella istessa parrocchia: leggasi il primo capitolo *De reformatione matrim. sess. 24.* Ma gli altri decreti dell'istesso concilio, che non hanno questo comandamento di esser pubblicati in ogni parrocchia, obbligano tutto il Cristianesimo con la sola pubblicazione fatta in Roma dal sommo Pontefice Pio III. E se in qualche paese non si osservano, non è perchè non siano pubblicati in quel paese, perchè in altri paesi pure si osservano, ancor che non siano in quei paesi pubblicati, ma è per altre pretese che hanno, delle quali non è necessario trattarne in questo luogo: basta per ora sapere, che loro non si scusano con dire, che non sono pubblicati nel paese loro: come anco non gli si è mai fatta istanza, che permettano la pubblicazione, ma si bene che inducano l'osservanza.

PROPOSIZIONE II.

Non è stato pubblicato l'interdetto nella città, e dominio di Venezia, questo sta in fatto, imperocchè non è stato letto nelle chiese: o in altro luogo pubblico di commissione dei Prelati e superiori ordinarii, ovvero affisso in modo che sia stato veduto dal popolo o da chi appartiene osservarlo.

RISPOSTA.

Già si è mostrato, che non è necessario,

che l'interdetto si pubblichi in ogni luogo bastando che sia pubblicato solennemente in luogo tale d'onde possa venire a notizia di tutti. E nessuno può negare, che non sia stato pubblicato solennemente in Roma, dove concorrono gente di ogni paese, e dove risiedono ambasciatori di tutt' i principi: parimente non si può negare che non sia venuto a notizia dei signori di Venezia e de' popoli a loro soggetti, perchè sono stati affissi molti di quei monitorii Apostolici nella città confinanti con il dominio veneziano; e alcuni anco sono stati affissi in diversi luoghi dell'istesso dominio Veneziano; e quando si pubblicò in Roma la sentenza dell'interdetto erano presenti l'ambasciatore della repubblica di Venezia un'ordinario e l'altro straordinario, con molti Prelati Veneziani; e tutti quei religiosi che sono usciti di Venezia e dello Stato, per non esser costretti a violare l'interdetto, che altro dimostrano se non che in quei luoghi ben si sapeva la sentenza dell'interdetto? E finalmente quell'istessi che proibirono che non si ricevessero i monitorii Apostolici e che ora sforzano a non osservare l'interdetto e quelli che scrivono in Venezia tanti libretti per provare che non si dee osservare l'interdetto, come possono negare di non avere notizia di questo interdetto?

Fanno gli avversarii un'obbiezione contra se stessi, cioè: che noi potremo dire, che se in Venezia non è notizia dell'interdetto, questo avviene perchè i signori Veneziani impediscono, che non si pubblichi e così la loro è un'ignoranza affettata, perchè non scusa. Questa obbiezione non era necessaria; perchè noi non diciamo, che in Venezia ci sia ignoranza affettata dell'interdetto, ma diciamo, che non vi è ignoranza nessuna, essendo notorio questo interdetto, non solo a Venezia, ma a tutta l'Italia, Francia, Spagna, Germania e quasi a tutto il mondo. Ma quando anche ci fosse questa ignoranza affettata, la quale a giudizio di ogn'uno non scusa, nè alleggerisce, ma aggrava il peccato, vediamo, come i sette dottori, rispondono all'obbiezione. Dicono, che molti precetti Apostolici e l'istesso concilio di Trento non sono pubblicati in certi paesi, perchè chi governa impedisce che non si pubblicino; e nel regno di Napoli non si pubblica nessun precetto Apostolico senza il regio *Ecequatur*: e sebbene il Papa nelle sue costituzioni dice, bastare che sia pubblicata in Roma, nondi-

meno non si osservano. A questo si potrebbe rispondere con quel detto comune, *Afferre inconveniens non est solvere argumentum*. Ma non abbiamo bisogno di questo, potendo rispondere, che ora non si parla di qualsivoglia costituzione, o precetto, ma di sentenze di scomunica e interdetto, le quali sentenze sono stimato in Francia e nel regno di Napoli ancorchè non siano pubblicate se non in Roma. Tralascio per brevità molti esempi, che si potrebbero addurre di monarchi e principi: tralascio ancora infiniti casi di uomini privati, così di Francia, come di Napoli, i quali essendo scomunicati per sentenza pubblicata solamente in Roma, quanto prima ne hanno notizia, ricorrono per la liberazione. Aggiungono gli avversarii un'altra obbiezione contra di se stessi e procurano di sciorlar, l'obbiezione è che molti religiosi di timorata coscienza dicono, che non si curano di sapere giuridicamente, che la città e dominio di Venezia sia interdetto, bastandogli di aver notizia di questo interdetto per lettere de' suoi superiori e che però non possano con buona coscienza non osservarlo. Rispondono a questa obbiezione, con una dottrina del Navarro cap. 16. Euchirid. num. 40. e cap. 27. num. 288. fondata ne' sacri canoni cap. *Inquisitioni de sent. excomm. et cap. Dominus, de secundis nupt.* che una notizia talvolta basta per un effetto e non basta per l'altro, come per esempio, se uno dubita, se la sua prima moglie sia morta o viva e piglia la seconda; quella notizia dubbia basterà, acciò non domandi il debito conjugale alla seconda moglie, perchè in questo non fa pregiudizio a veruno, ma non basterà, acciò non renda il debito all'istessa seconda moglie, perchè le farebbe ingiuria e questa è la risoluzione dei canoni citati. Così dicono, che la notizia privata, che hanno quei religiosi dell'interdetto, basterebbe loro per osservarlo quando non ci fosse il pregiudizio de' popoli: ma perchè interdetto porta seco notabil danno a' popoli, come dichiarava il Soto 4. dist. 22. q. 3. art. 1. però non debbono quei religiosi contentarsi di quella probabilità, che hanno per lettere de' loro superiori, nè indursi per questo ad osservar l'interdetto finchè non venga loro intimato dal Prelato della propria cattedrale Arg. nella *Clement. Ex frequentibus de sent. excomm.* Questa soluzione non è tale che possa soddisfare alle timorate coscienze de' buoni religiosi, perchè Navarro

parla della notizia falmente dubbia, che possa la persona con buona coscienza credere il contrario, onde in quell'istesso luogo dice Navarro, che colui, che ha dubbio, se la prima moglie sia viva o morta, non può domandar il debito conjugale alla seconda, se prima non depona il dubbio e rende la ragione, perchè non è mai lecito fare una cosa della quale si dubbiti, che sia peccato mortale. Ora i religiosi, che sono usciti di Venezia, non avevano notizia dubbia, ma certissima e chiarissima dell'interdetto, nè potevano in modo alcuno deporre un tal dubbio: perchè quelli, che gli avevano dato avviso per lettere, non avevano scritto da paese lontano da Roma, nè di cosa che avessero udita da altri, ma avevano scritto da Roma, dove era solennemente pubblicata la sentenza Apostolica ed essi stessi avevano non solo veduti i monitori affissi, ma li avevano avuti in mano stampati ed autentificati. E poi chi poteva in Venezia aver dubbio della sentenza dell'interdetto, quando vedeva, che l'istesso principe lo pubblicava, mentre lo proibiva? E se gli avversarii faranno forza nelle parole della *Clementina Ex frequentibus, de sent. excomm.* quale ordina ai religiosi sotto pena di scomunica, che osservino l'interdetto, quando veggono che si osserva dalla chiesa cattedrale: non anderemo lontano per la risposta, perchè la glossa dell'istessa *Clementina*, sopra la parola, *Osservare*, avvertisce, che non si faccia la conseguenza a contrario sensu, dunque i religiosi non dovranno osservare l'interdetto, quando veggono, che la cattedrale non l'osservi e ne rende l'istessa glossa molte ed efficacissime ragioni e quella in particolare che essendo quella *Clementina* in favore dell'osservanza dell'interdetto, non si può credere, che ella stessa apra la porta alla prevaricazione e se è bene intimare la Chiesa cattedrale quando obbedisce alla Chiesa principale, che è quella di san Pietro, certo sarà male imitarla, quando fa il contrario e pare a me che quella glossa abbia quasi profetizzato, quando concluse con quelle parole: *Excessus ergo clericorum matricis Ecclesiae non dabit reliquias materiam delinquendi*: e parla dell'osservanza dell'interdetto.

PROPOSIZIONE III.

Il precetto del Papa, del quale probabilmente si vede dover nascere scandalo e perturbazione nello Stato della Chiesa, non debbe essere eseguito dagli Ecclesiastici, ancorchè lo comandasse sub poena excommunicationis latae sententiae.

RISPOSTA.

Questa proposizione ha bisogno di glossa, per il che è necessario sapere, che lo scandalo è di due sorte, uno si chiama scandalo attivo o dato; l'altro passivo o preso; lo scandalo attivo, secondo san Girolamo nel commentario sopra il capitolo quindicesimo di san Matteo, consiste in parole o in opere men buone, cioè male, o che hanno specie di male, per le quali si dà ad altri occasione di peccare; lo scandalo passivo consiste in pigliare dalle parole, o opere d'altri, occasione di peccare; così lo scandalo attivo è peccato in quello che lo dà, lo scandalo passivo è peccato in quello che lo prende. E può occorrere, che talvolta siano congiunti lo scandalo attivo col passivo, talvolta sia l'attivo senza il passivo, e talvolta il passivo senza l'attivo. Quando uno canta versi lascivi, e quello che ode s'accende ad amore impudico, l'uno e l'altro pecca, il primo con iscandalo dato e l'altro con scandalo preso: e di questo parla il Signore in san Matteo al cap. XVIII. *Qui scandalizaverit unum de pusillis, qui in me credunt, etc.* Quando uno fa quanto può per indurre il prossimo a peccato, ma quello fondato nelle virtù cristiane non si muove, allora si trova lo scandalo attivo senza il passivo, e di questi dice il salmo CXXVIII. *Pax multa diligentibus legem tuam et non est illis scandalum*: e san Giovanni nella prima epist. al cap. II. *Qui diligit fratrem suum in lumine manet, et scandalum in eo non est.*

Quando uno parla e opera bene e con intenzione buona e nondimeno l'altro per sua malizia o imperfezione piglia occasione di far male, allora si trova lo scandalo passivo senza l'attivo; e di questo disse il Signore a san Pietro, quando intese che i Farisei si scandalizzavano delle sue parole: *Sinite illos, ceci sunt et duces caecorum*. A tutto questo si deve aggiungere, che non solo conviene all'uo-

mo da bene guardarsi dallo scandalizzare con parole o con opere, men buone, ma anco gli conviene di lasciare o differire le parole e opere buone, purchè non siane necessarie, quando vede che il prossimo per sua incapacità sia per prenderne scandalo, come disse san Paolo I Corinth. VIII. *Siescandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeternum*: ma quando la dottrina o l'opera è necessaria, non si dee lasciare per qualsivoglia scandalo che gli altri ne pigliano, così dice san Gregorio hom. 7. in *Ezechielem*. *In quantum sine peccato possumus evitare proximorum scandalum debemus: si autem de veritate scandalum sumitur, utilius permittitur nasci scandalum, quam veritas relinquatur*. Dunque conforme a questa dottrina, se il precetto del superiore, sia in se scandaloso, non si dee osservare, ancorchè venga comandato sotto pena di scomunica e similmente, se in se sia buono; ma da quello pigliano scandalo i deboli, e incapaci e non sia per allora necessario, si dee tralasciare o differire: ma se sia buono e necessario, si dee adempire, non ostante qualsivoglia scandalo e perturbazione: e così s'intendono l'autorità allegate di Silvestro, dell' Abbate, del Cordubense ed il canone di Papa Alessandro III. con la sua glossa e le ragioni aggiunte. E in questo non crediamo si possa fare difficoltà, essendo tutta dottrina di san Tommaso, nella 2. 2. q. 23. seguitata da Silvestro, da Navarro, dagli altri dottori, così Teologi come canonisti. Ma però il giudicare, se dal precetto del Papa sia per nascerne scandalo, non tocca agl' inferiori, come si dimostrerà più a basso.

PROPOSIZIONE IV.

Dall' obbedire al Pontefice osservando l'interdetto nella città, e dominio di Venezia nasceranno scandali, pericoli e mali innumerevoli.

RISPOSTA.

Non è dubbio, che l'interdetto è un flagello spaventoso, e che porta seco molti mali, come racconta Papa Bonifazio nel cap. *Alma Mater de sent. excomm.* in 6. Ma è paruto allo Spirito Santo, che governa la Chiesa usare di simile flagello per tor via mali molti maggiori, così i principi secolari tal volta fanno giustizie orribili, dalle quali

seguono rovine di case e altri mali grandissimi, ma si compensano con l'acquisto della quiete e tranquillità pubblica: così i medici pare che inerudiscano contro i poveri infermi con fuoco e ferro, oltre le amarissime bevande e rigorose astinenze, e pure ognuno confessa, che quella non è crudeltà, ma pietà, poichè il fine è conservare la vita all'infermo. Ma siccome la colpa de' mali, che accompagnano la giustizia eseguita contra de' rei; alcuna volta tocca al giudice, il quale non ha saputo o non ha voluto trovare la verità, ma per ordinario tocca ai malfattori, che co' loro eccessi hanno costretto il giudice a dare così rigorosa sentenza: e la colpa de' travagli, che si danno agl'infermi, tal volta tocca al medico, che per esser poco doto o poco pratico ordina remedii non necessari: ma per l'ordinario tocca all'infermo, che col suo disordinato vivere ha necessitato il medico ad usar con lui sì duri remedii, così de' mali che vanno in compagnia dell'interdetto, può essere che la colpa sia dell'imprudente Prelato, ma per ordinario è di quelli che con la loro disobbidienza e ostinazione sforzano il Prelato a venire a questi severi castighi. Onde i sette dottori indarno si affaticano nella prova di questa quarta proposizione con raccogliere gli scandali, pericoli e perturbazioni, che in Venezia possono succedere per l'interdetto; dovendo più tosto affaticarsi in provare che questi scandali siano attivi e doli, e non più tosto passivi e presi; e similmente, che la colpa di questi pericoli e perturbazioni sia del sommo Pontefice, e non più tosto di quelli che con la disobbidienza loro e lunga ostinazione hanno costretto la mansuetudine Apostolica a pigliare il flagello in mano, come fece Cristo Signor nostro contro di quelli che avevano fatto la casa di orazione spelunca de' ladri. E perchè di questo, che importa più di ogni altra cosa, i sette dottori non dicono niente, manco noi diremo altro, essendo la presunzione per il giudice, quando non si prova il contrario: solo questo aggiungerò, che dovevano considerare questi dottori, che se essi o altri in Venezia si scandalizzano dell'interdetto, per il contrario tutta la cristianità si scandalizza di loro che non osservano l'interdetto, anzi arditamente si voltano contro del Vicario di Cristo, e in dispregio della santa Sede Apostolica consigliano le persone a prevaricare gli ordini suoi e scrivono libri in difesa della disobbidienza.

PROPOSIZIONE V.

Il timor giusto scusa dall'osservazione e obbedienza d'ogni legge e precetto umano, ancora che per altro fossero legittimi, giusti e obbligatori.

RISPOSTA.

Sebbene di questa materia scrivono i dottori variamente: nondimeno tutti convenono in un punto, che il timore non iscuva mai dall'osservanza dal precetto umano, quando da non osservare il precetto umano ne segue la prevaricazione del precetto divino naturale, come per esempio; il non mangiare carne il venerdì, è comandamento umano e nondimeno se alcuno fosse costretto dagli eretici a mangiar carne il venerdì in dispregio della nostra santa Sede, o in segno e protestazione di essere della setta Luterana, non potrebbe mangiarla, ancorchè gli fosse minacciata la morte, nè il timore sarebbe giusto, nè scuserebbe in modo alcuno, perchè il dispregio della fede, e la protestazione dell'eresia è contra il precetto divino naturale, e così la santa Chiesa riceve nel numero de' gloriosi martiri i sette fanciulli Macabei, con la loro madre e con quel venerando vecchio Eleazaro, che vollero prima morire con acerbissimi tormenti, anzi che gustare la carne proibita nella legge vecchia, sebbene quella era legge positiva, non naturale. Similmente il precetto che proibisce il matrimonio ne' gradi remoti di consanguinità, e affinità massime nel terzo e quarto precetto umano e nondimeno non dee, nè può nessuno per qualsivoglia timore indursi a fare il matrimonio e molto meno a consumarlo, con persona congiunta in terzo o quarto grado senza dispensa, perchè sebbene quell'impedimento è introdotto per legge umana, nondimeno rende la persona inhabile al matrimonio e congiungersi con persona inhabile per parentela non è matrimonio, ma incesto, il quale è proibito per la legge divina naturale. All'istesso modo l'interdetto è censura di precetto umano e nondimeno non si può per qualsivoglia timore lasciare di osservare, quando chi costringe a non osservare l'interdetto, lo faccia per dispregio della potestà Ecclesiastica, perchè non dispregiare la potestà Ecclesiastica è precetto divino naturale. Finalmente per

non moltiplicare più esempi, non è lecito per qualsivoglia timore disobbedire al precetto umano, se da quella disobbidienza nè segua scandalo, perchè lo scandalo è proibito per legge divina naturale. E in questa proposizione così dichiarata siamo d'accordo con i sette dottori, come si vede dalla loro dichiarazione e massime nel fine, dove allegano il Soto *lib. 1. de just. et jure q. 6. art. 4. et Sylvestro verbo excommunicatio V. n. XIV.* i quali dicono, che il timore non è giusto, e non scusa, quando la disobbidienza del precetto umano è con scandalo, o pregiudizio della fede.

PROPOSIZIONE VI.

Timor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta o della maggior parte della roba, della prigione ec. ec. Questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone de' congiunti.

RISPOSTA.

In questa proposizione siamo d'accordo non meno che nella quinta però non perderemo tempo intorno ad essa, perchè la difficoltà non sta in questo, ma in provare, che in caso di tal timore non si abbia da osservare l'interdetto, che i sette dottori non proveranno mai bene, e noi proveremo chiaramente il contrario nella risposta alla proposizione seguente.

PROPOSIZIONE VII.

Gli Ecclesiastici di questo dominio debbono avere giusto timore di perdere la vita e loro beni e di molto maggiori mali privati e pubblici ai suoi congiunti, se osservassero l'interdetto e più a basso, avendo però giusto timore concludiamo di non esser obbligati ad osservare un precetto umano d'interdetto quantunque fosse giusto.

RISPOSTA.

Da questa proposizione, congiunta con le due precedenti concludono i sette dottori, che gli Ecclesiastici di Venezia non debbono serbare l'Apostolico interdetto, la quale conclusione noi teniamo per falsa e pernicioso,

o però pretendiamo confutarla in due maniere; primo con dimostrare che non hanno gli Ecclesiastici di Venezia quel gran timore, che questi dottori fingono; secondo con provare, che sebbene gli fossero minacciati maggiori pericoli, che non sono quelli che essi dicono, non potrebbero con buona coscienza lasciare osservare l'interdetto. Venendo al primo esaminiamo le ragioni del timore, che adducano. La prima ragione la fondano in questo, che i popoli di Venezia essendo devoti ed inclinati alle opere cristiane, e massime alla messa, non permetteranno, che gli siano levate e questo suo zelo alle cose divine, quando non abbia effetto per la via ordinaria si convertirà in zelo indiscreto, usando violenza per avere l'esercizio della santa religione, che egli pensano che gli sia debito, e che il Papa non ha avuto ragione di levarglicelo. Questa prima ragione di timore è assai vana, perchè non si è mai sentito in tanti interdetti, posti in diversi tempi e in diversi paesi, che mai i popoli abbiano violentato i sacerdoti a dir le messe. In Polonia durò al tempo di Papa Gregorio VII. l'interdetto tre anni, e sempre fu osservato con pazienza, ed essendo i popoli devotissimi, non si mossero mai a fare violenza, se non con prieghi e sospiri. In Urbino durò l'interdetto ancora più lungo tempo, come gli stessi sette dottori attestano nel discorso della quinta proposizione, e talmente fu osservato senza sospetto nessuno di violenza popolare; che bisognò poi usare molta diligenza e molte esortazioni per ridurre il popolo alla frequenza delle messe. Quello dunque che mai si è fatto, nè vi è segno alcuno, che si abbia da fare, non dee impaurire i Sacerdoti di Venezia, se non vogliono essere stimati più timidi che non sono i Sacerdoti di alcuna altra nazione. E poi perchè almeno non cominciavano a serbare l'interdetto e continuavano l'osservanza fin a scoprire qualche principio o sospetto di tumulto popolare? Come furono tanto codardi, che si misero in fuga, prima che alcuno gli perseguitasse? La seconda ragione è che il principe persuaso di aver ragione in questa controversia, è pericolo, che si muova contro gli Ecclesiastici con molto e grave pericolo della vita loro e anco con qualche circostanza aspra, come suole avvenire in simili casi e quando non succedesse morte almeno potranno succedere altre violenze e gravi offese. A questa ragione rispondiamo,